

PIANO D'AZIONE
come è stato approvato dal
CONVEGNO INTERNAZIONALE
«L'AVVENIRE DELLE ALPI»


Il Simposio è stato organizzato dal
Club Alpino Italiano (CAI)
e dall'
Unione internazionale per la conservazione della natura
e delle sue risorse (IUCN)



IUCN OCCASIONAL PAPER NO. 13 (I)

UNIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA
E DELLE SUE RISORSE

MORGES, SVIZZERA, 1974



P I A N O D ' A Z I O N E

come è stato approvato dal

CONVEGNO INTERNAZIONALE

" L ' A V V E N I R E D E L L E A L P I "

Il Simposio che ha avuto luogo dal
31 agosto al 6 settembre 1974
nel Palazzo della Regione Trentino - Alto Adige
a Trento, Italia, è stato organizzato dal

Club alpino italiano (CAI)

e dall'

Unione internazionale per la conservazione della Natura
e delle sue risorse (IUCN)

IUCN OCCASIONAL PAPER No. 13 (I)

UNIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA
E DELLE SUE RISORSE

MORGES, SVIZZERA, 1974

In nome di tutte le organizzazioni che hanno patronato il Simposio, l'UICN e il CAI attirano l'attenzione di tutti gli organismi governativi e delle organizzazioni interessate sul Piano d'azione e li pregano vivamente di fare del tutto perchè le raccomandazioni siano messe in pratica.

PREMESSA

Le Alpi, patrimonio dell'Europa, costituiscono un'entità di importanza vitale dal punto di vista naturale, storico, culturale e sociale. Esse hanno avuto un ruolo preponderante dividendo, modificando e filtrando la diffusione delle varie civiltà. Malgrado le relazioni e i legami talvolta difficili tra i popoli e i regimi politici, si è potuta creare una cultura alpina ben definita. Anche se le Alpi non hanno mai conosciuto un'unità politica, il genere di vita e le attività delle loro popolazioni presentano delle caratteristiche di affinità sconcertante.

Questa eredità è in pericolo: il XX secolo ha apportato nei bisogni, negli usi e nei modi di vita tradizionali dei repentini cambiamenti. L'industrializzazione, la meccanizzazione e le attività ricreative hanno sconvolto il sistema sociale e hanno accresciuto le occasioni di trasformazione dell'ambiente. Nell'ambito delle Alpi, tali cambiamenti assumono una dimensione di vasta portata. Più che altrove, l'equilibrio tra l'uomo e la natura, talvolta reso drammatico dalla rudezza dell'ambiente, è precario. Qualsiasi aggressione contro la natura si ritorce immediatamente contro l'uomo, così come qualsiasi modificazione profonda delle condizioni di vita di quest'ultimo ha una ripercussione immediata sulla natura che lo circonda.

Tutti questi cambiamenti hanno dato origine a nuove esigenze, che crescono in seno alle comunità alpine mentre altre esercitano la loro influenza dall'esterno. E' urgente che le popolazioni e i governi rivalutino in modo globale la funzione e il valore delle Alpi e di conseguenza si impegnino con azioni adeguate alle circostanze.

Il Simposio che si conclude oggi si avvale delle esperienze e dei risultati di altre conferenze, per la maggior parte a livello governativo, che avevano avuto per tema le regioni alpine e in cui era stata talvolta affrontata la problematica della protezione della natura. Ma è la prima volta che scienziati, pianificatori, giuristi ed altri esperti appartenenti ad organizzazioni non governative hanno l'opportunità di confrontarsi con uomini politici, amministratori e responsabili che quotidianamente affrontano tali problemi.

Il Piano d'azione qui presentato è stato concepito come primo passo per l'elaborazione di programmi comuni che le nazioni della regione alpina devono realizzare in stretta collaborazione.

PIANIFICAZIONE

1. Una pianificazione coordinata delle Alpi, considerate come un insieme ecologico unitario, è essenziale per la loro conservazione. Pertanto è necessaria la cooperazione di tutte le autorità competenti dei sei Paesi alpini.
2. In ciascun Paese è opportuno che siano messe in atto determinate procedure di elaborazione e di applicazione di piani inerenti al territorio nel suo complesso.
3. E' necessario che tutte le categorie della popolazione partecipino alla pianificazione. Di conseguenza si deve prevedere la consultazione delle popolazioni locali mediante appropriati meccanismi rappresentativi.
4. Sia a livello della pianificazione generale che a quello dei piani dettagliati, le esigenze ambientali delle regioni alpine devono costituire il fondamento delle varie fasi della pianificazione stessa.
5. Il contributo degli esperti di problemi ambientali deve essere assicurato con la loro partecipazione ai lavori dei gruppi incaricati della pianificazione.
6. A causa delle limitazioni obiettive e dei pericoli inerenti alla montagna, prima di autorizzare progetti di qualsiasi tipo suscettibili di alterare l'ambiente alpino - e in particolare qualsiasi progetto di grandi opere - deve essere effettuata un' accurata valutazione delle relative conseguenze sull' ambiente, i cui risultati debbono essere messi a disposizione di tutti. Gli organismi di ricerca, pubblici e privati, interessati al problema devono presentare le loro osservazioni a tali progetti ed un giudizio critico sul loro impatto sull' ambiente. L'ecologo deve essere obbligatoriamente consultato allo stesso titolo dell' architetto, del sociologo e del geografo. Si auspica la possibilità da parte delle Associazioni nazionali di protezione della natura e dell' ambiente di ricorrere contro le autorizzazioni relative a questi progetti.
7. La situazione attuale delle regioni alpine deve essere riportata su carte specializzate, periodicamente aggiornate. Queste carte dovrebbero rappresentare i principali elementi la cui conoscenza é necessaria per ogni tipo di pianificazione:
 - caratteri dell' ambiente naturale
 - aree pericolose (valanghe, erosioni, frane, inondazioni)
 - ecosistemi reali e potenziali
 - demografia e migrazioni, ecc.

E' necessaria inoltre una carta di sintesi (paragonabile a quella che è stata presentata a questo Simposio) che dovrebbe distinguere le aree:

- protette o da proteggere
- destinate all' agricoltura e alla silvicoltura
- destinate al tempo libero
- destinate agli insediamenti residenziali o industriali o ad altre attività.

Certe zone potranno essere destinate a più utilizzazioni. Gli Istituti specializzati che già lavorano a questi problemi, come il Consiglio d' Europa, potrebbero coordinare le notazioni e la simbologia per renderli omogenei in ciascun Paese.

8. Tutta la pianificazione deve tenere conto del fatto che gli interessi economici che spingono allo sfruttamento dei territori di montagna provengono spesso dall' esterno; questi interessi riflettono le esigenze che si manifestano progressivamente in seno alle collettività caratterizzate da un livello di redditi e di consumi molto elevato. Pertanto l' obiettivo da seguire è quello di mettere le popolazioni alpine in grado di gestire e amministrare in modo autonomo il loro patrimonio, nel rispetto dell' equilibrio naturale e culturale di cui sono garanti.
9. Si riconosce il turismo alpino come un' attività prioritaria per i seguenti motivi:
 - a) ha un carattere alpino per eccellenza (le industrie possono d' altronde essere installate altrove)
 - b) beneficia di due stagioni utili e non di una soltanto.
10. Le Alpi inoltre devono essere considerate come una delle principali zone per la fruizione del tempo libero in Europa. La loro pianificazione e il loro assetto pertanto debbono essere compiuti tenendo conto di questa esigenza come di quelle delle popolazioni locali.
11. Occorre stabilire e rispettare una corretta proporzione tra il numero dei turisti e quello degli abitanti autoctoni, così come è necessario evitare il gigantismo delle attrezzature turistiche che provocano gravi problemi di infrastrutture e provocano il richiamo massiccio di manodopera estranea alla regione.
12. La pianificazione turistica deve tenere particolarmente conto in primo luogo della conservazione delle risorse dell' ambiente ed anche dei fattori culturali, dopo avere preso in considerazione:
 - le priorità stabilite dai bisogni delle popolazioni locali e dell' economia tradizionale.
 - le esigenze di un turismo corretto.
 - la redditività socio-economica globale.

13. Ogni tipo di sviluppo - e soprattutto quello turistico - deve possibilmente essere deciso con la partecipazione maggioritaria delle comunità locali. In caso contrario è necessario prevedere un controllo pubblico del flusso dei capitali stranieri e degli investimenti privati.
14. Ogni tipo di sviluppo - con particolare riguardo alle costruzioni per abitazioni ed alberghi - non deve dare luogo a costi eccessivi per infrastrutture, gravanti sulle comunità locali. Per realizzare una perequazione occorre prevedere delle misure fiscali che coprano le spese necessarie per le infrastrutture ed i servizi pubblici messi a disposizione.
15. Ogni progetto di sviluppo turistico deve essere accompagnato da un' analisi dettagliata che dimostri la sua attuabilità sul piano economico politico e finanziario. In attesa di una pianificazione esauriente (soprattutto nel periodo di transizione), l' interessato dovrà inoltre fornire la prova che il progetto:
 - non superi il livello massimo sopportabile
 - non metta in pericolo gli ecosistemi
 - sia compatibile con la realtà socioeconomica locale.
16. La pianificazione dello sviluppo turistico deve prevedere in giusta misura delle zone esenti da ogni tipo di urbanizzazione, motorizzazione e meccanizzazione. In questo caso, ovviamente, si dovrebbe considerare l' opportunità di concedere un sussidio finanziario oppure attività alternative qualora ne risulti un danno per le collettività locali interessate a causa di questi provvedimenti o di un utilizzo del suolo diverso da quello previsto.
17. La costruzione di residenze secondarie utilizzate dai singoli proprietari per alcuni giorni all' anno deve essere scoraggiata con misure fiscali adeguate e ponendo a carico dei proprietari i costi delle infrastrutture che queste residenze richiedono.
18. Al fine di facilitare la cooperazione, ogni nazione dovrà creare un centro di informazione e di documentazione relativo a tutti gli aspetti delle regioni alpine.
19. Le infrastrutture stradali devono essere pianificate tenendo conto costantemente delle possibilità alternative offerte dal mezzo ferroviario. Occorre in ogni caso scoraggiare la proliferazione di strade destinate alla circolazione ordinaria al di là del limite altimetrico delle abitazioni permanenti.
20. Sarà comunque opportuno scegliere un numero limitato di assi transalpini destinati ai trasporti internazionali; saranno questi gli unici per i quali, senza compromettere l' equilibrio ambientale, potranno essere tollerate delle infrastrutture di tipo autostradale.

21. Studi interdisciplinari sulle conseguenze socio-economiche ed ecologiche dovranno essere effettuati preventivamente alla costruzione di nuove strade. Prioritario dovrà essere invece il miglioramento delle strade esistenti, e ciò ovviamente comporta la sospensione della costruzione di nuove strade turistiche. Le strade a servizio delle imprese industriali devono essere rigidamente limitate ai bisogni reali di queste industrie.
22. L' impianto di nuove industrie dovrà sempre essere preceduto da uno studio ecologico della regione. Particolare attenzione dovrà essere riservata al fine di prevenire ogni tipo di inquinamento.
23. Si dovranno favorire le attività artigianali o di piccole e medie industrie che utilizzano le risorse locali e le capacità artigianali e manuali della popolazione locale.
24. Per favorire l' impiego della popolazione residente e quindi per evitarne l' emigrazione, è necessario creare delle strutture per la formazione di quadri adatti al livello delle zone interessate, e pertanto suscettibili di impiegare nuove forze di lavoro e rafforzare la coscienza professionale dei montanari.
25. Nell' ambito della pianificazione debbono essere favorite le costruzioni in stile e realizzate con materiali tipici della zona, per evitare grossolani contrasti con l' ambiente alpino e gravi mancanze di gusto.

Deve essere evitata in linea di principio, e comunque tollerata soltanto dopo un controllo delle densità ammissibili e dell' armonizzazione con l' ambiente, la costruzione di edifici in altezza o eccessivamente larghi.
26. Deve essere favorito il restauro delle vecchie costruzioni e così pure la conservazione dei gruppi di costruzioni, di villaggi e di città caratteristici della regione.
27. In ogni caso questo tipo di restauro non dovrà mai costituire un ostacolo al miglioramento delle condizioni di vita all' interno degli edifici.
28. Nel caso di progetti di sviluppo che comportino l' utilizzazione delle risorse idriche, dovrà essere perseguito un equilibrio tra valori ecologici e paesaggistici e fabbisogni di energia; ciò in particolare per le cascate e i torrenti che rivestono un particolare interesse paesaggistico. La continuità biologica dell' ecosistema dovrà essere assicurata in ogni caso.

29. Bisogna abbandonare l' attuale modello di sfruttamento turistico basato sulle grandi concentrazioni immobiliari strettamente collegate agli impianti di risalita. Ciò provoca infatti la degradazione irreversibile dell' ambiente dell' alta montagna, riducendone il godimento ad un esercizio monotono e meccanico, scoraggiando il turismo fondato sull' escursionismo, l' alpinismo e gli interessi culturali, e procurando profitti solo agli imprenditori privati, senza apportare alcun vantaggio alle popolazioni locali.

ASSETTO E UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

30. Ogni forma di gestione e di utilizzazione delle risorse dovrà essere affettuata tenendo conto dei vincoli ambientali.
31. La gestione delle risorse naturali delle regioni alpine deve restare in mano alle popolazioni locali, cui spetta il compito di prendere coscienza delle loro responsabilità internazionali.
32. Particolare attenzione deve essere rivolta alla conservazione dei suoli, al ripristino delle zone degradate e alla lotta contro le valanghe.
33. Per quanto possibile, dovranno essere adottati sistemi di gestione che permettano un' utilizzazione mista dei terreni.
34. La protezione delle sorgenti d' acqua potabile e delle riserve idriche costituite dai ghiacciai dovrà essere effettuata in maniera tale da assicurare alle popolazioni acque di elevata potabilità. Un controllo di qualità dovrà essere effettuato secondo norme comuni.
35. Particolari cautele dovranno essere adottate nella misura in cui l' agricoltura, l' allevamento e la silvicoltura dovranno rimanere fattori primari per il mantenimento del particolare tipo di ecosistema alpino, mirando sia alla prevenzione delle calamità naturali, sia ad ottenere dei prodotti di qualità.
36. Le condizioni di base necessarie per la determinazione di provvedimenti adeguati ad una conduzione razionale dell' agricoltura di montagna sono le seguenti,
- disponibilità di dati statistici sulle variazioni nel tempo delle strutture demografiche e fondiari e sulla vocazione dei suoli (vanno studiati con particolare attenzione l' invecchiamento della popolazione e tutte le sue conseguenze);
 - disponibilità di studi scientifici sulle modificazioni ecologiche provocate dal cambiamento di destinazione dei suoli, sulle tecniche di sfruttamento e sul conseguimento di rese elevate.

37. Tali provvedimenti debbono avere come fine il miglioramento:
- delle condizioni di vita delle comunità rurali
 - della struttura fondiaria attraverso l' accorpamento
 - della fornitura di energia e della distribuzione dell' acqua
 - della rete viaria, per garantire la mobilità delle popolazioni residenti
 - degli edifici e delle condizioni di abitazione.
38. Si dovrà altresì provvedere a degli interventi miranti a migliorare la situazione finanziaria degli agricoltori di montagna, mediante misure di incentivazione, quali esenzioni fiscali e sovvenzioni per l' edificazione, la ricomposizione fondiaria, la meccanizzazione agricola, nonché mediante l' istituzione di cooperative e aiuti per la commercializzazione dei prodotti.
39. Tali provvedimenti dovranno essere accompagnati da una migliore formazione generale e tecnica. Dovranno essere organizzate campagne di informazione aventi lo scopo di far meglio conoscere i problemi specifici degli agricoltori di montagna e il loro contributo alla vita nazionale.
40. E' necessario che il legislatore rivolga particolare attenzione a questi problemi, tenendo nel dovuto conto i bisogni e i valori peculiari dell' agricoltore alpino, prevedendo altresì idonee forme di indennizzo nei casi in cui le esigenze ambientali e l' interesse collettivo dovessero richiedere delle limitazioni dell' attività agricola.
41. Per assicurare la continuità e la stabilità delle foreste e per aumentare la loro produzione, le foreste di montagna saranno trattate come foreste naturali. Si dovrà assicurare un giusto equilibrio tra le funzioni di protezione e di produzione, nel rispetto dell' ecosistema.
42. Nel caso di foreste con preminenti funzioni di protezione, che sono spesso troppo vecchie, saranno applicati trattamenti intensivi al fine di assicurarne il rinnovamento.
43. Nelle zone esposte a rischi naturali come erosioni e valanghe, in modo particolare nella parte superiore delle foreste, si procederà ad una campagna di rimboschimento, ivi compresi gli alpeggi abbandonati.
44. L' impiego di prodotti chimici, concimi, pesticidi ed erbicidi nella silvicoltura deve essere strettamente controllato.
45. La meccanizzazione nella utilizzazione dei boschi potrà essere affettuata solo tenendo conto della protezione dell' ambiente.

46. Le attrezzature necessarie alla lotta contro gli incendi nei boschi devono essere migliorate. Le sanzioni penali che puniscono gli atti incendiari dolosi e colposi devono essere rese più rigide.
47. Una rete stradale forestale è necessaria per uno sviluppo razionale dei boschi. La stessa potrà pure servire per raggiungere alpeggi o comunità rurali isolate. Dovrà essere utilizzata esclusivamente per questi scopi, al fine di evitare un'utilizzazione turistica motorizzata abusiva. Questa rete dovrà essere realizzata alterando il meno possibile l'ecosistema.
48. La costruzione di strade, di infrastrutture sciistiche di ogni tipo, di linee elettriche e di ogni infrastruttura simile non deve spezzettare le foreste e determinare danni agli ecosistemi forestali.
49. Un equilibrio razionale deve essere istituito e mantenuto tra le foreste e i pascoli.
50. Occorre regolare la densità della selvaggina su basi ecologiche razionali nella misura in cui le economie forestali ed agricole vengono spesso danneggiate da un eccesso di selvaggina.
51. Essendo limitata nell'ambiente alpino la necessità di introduzioni di specie di interesse venatorio, la regolamentazione della caccia deve tendere ad assicurare il contenimento della pressione sulle specie autoctone, al fine di mantenere le popolazioni poco al di sopra del livello di capacità del territorio. Pertanto si debbono elaborare dei programmi di abbattimento; previa indagine sugli effettivi presenti e potenziali di ciascun territorio.
52. Tutta la fauna selvatica - ivi compresa quella oggetto di caccia - deve essere considerata come un patrimonio collettivo, e la sua gestione deve ispirarsi a questo principio.

PROTEZIONE DELLA NATURA E DELLE SUE RISORSE

53. Indagini per il reperimento e inventari dettagliati delle risorse debbono formare la base delle carte di zonizzazione delle località alpine.
54. Tali zonizzazioni debbono prevedere l'istituzione di riserve integrali, di Parchi nazionali e di altre Riserve naturali.
55. Il sistema attuale dei Parchi non tiene sufficientemente conto dei diversi ecosistemi alpini. Si auspica che nuovi parchi e riserve vengano creati in base a studi ecologici ed accurate valutazioni nel quadro della gestione del territorio.
56. La Carta presentata in occasione di questo Simposio dovrà essere rettificata e completata, al fine di venire utilizzata per determinare la creazione di nuovi Parchi e riserve finché nuovi ed accurati studi ecologici non siano stati effettuati. Nella individuazione delle aree da proteggere dovranno essere comprese le prealpi e le zone pedemontane.
57. I territori alpini di proprietà pubblica debbono essere dichiarati inalienabili, in modo di evitare ogni speculazione e di costituire un demanio naturale di interesse collettivo.
58. Si auspica l'adozione di strumenti legislativi e regolamentari più ampi. E' importante soprattutto definire chiaramente i diversi livelli di competenza per quanto attiene alle aree protette e alla difesa della natura e al tempo stesso devono essere aumentate le dotazioni di mezzi finanziari.
59. La localizzazione dei Parchi nazionali deve essere compresa nella pianificazione generale in modo da tener conto degli interessi delle popolazioni. La creazione di nuovi Parchi deve essere realizzata in modo da associare le popolazioni al processo di creazione e alla gestione degli stessi. Una zonizzazione appropriata deve distinguere le zone di protezione integrale e quelle in cui eccezionalmente alcune attività umane saranno permesse.
60. Per migliorare la gestione dei Parchi si auspica una loro maggiore autonomia. Nel caso in cui la limitata superficie di una Riserva non consenta una sufficiente autonomia, si dovranno comunque evitare al massimo le complicazioni burocratiche e mantenere delle gestioni flessibili.
61. La protezione non deve limitarsi solo alle zone in cui non c'è presenza umana.

62. Quando due Parchi sono vicini, si deve cercare di renderli contigui. Nel caso in cui due Parchi confinano tra loro, appartenendo a Paesi diversi, degli accordi internazionali devono raggiungere lo scopo di creare un meccanismo di gestione in comune ed una armonizzazione della normativa. Questo dovrebbe essere il caso dei Parchi della Vanoise e del Gran Paradiso, e quelle di Fusine-Triglav, nonché del Parco nazionale svizzero e dello Stelvio. Soluzioni simili devono essere ricercate allorché si tratti di Parchi importanti dello stesso Paese, ma appartenenti a circoscrizioni amministrative differenti.
63. Occorre assicurare la protezione delle specie nell' ambito dei rispettivi ecosistemi; sia gli ecosistemi naturali che quelli seminaturali devono essere protetti.
64. E' auspicabile la predisposizione di misure di protezione delle siepi, dei sottoboschi, delle torbiere e della vegetazione riparia dei fiumi e dei laghi, così come degli alberi più vecchi, nella misura in cui essi costituiscono una nicchia ecologica.
65. Le grandi opere e gli interventi di sviluppo non devono né frammentare gli ecosistemi, né limitare i movimenti degli animali.
66. Una particolare attenzione deve essere dedicata alle specie viventi nelle grotte e nelle caverne, nonché ai pipistrelli. L' accesso del pubblico alle grotte e alle caverne deve essere regolamentato.
67. Qualsiasi opera di gestione dei corpi idrici e qualsiasi mutamento dell' ambiente acquatico non può essere intrapreso prima che uno studio preliminare sia stato effettuato, e prima che siano state prese delle misure di protezione delle biocenosi.
68. Le varietà di piante coltivate e le specie animali allevate, la cui utilizzazione è in via di regresso, così come le specie animali e vegetali in via di estinzione, debbono essere conservate mediante la creazione di banche del patrimonio genetico.
69. La raccolta di esemplari di flora, fauna, minerali e fossili deve essere regolamentata, senza tuttavia ostacolare la raccolta a fini scientifici ed educativi giustificati.
70. Ogni commercio, ivi compresa l' importazione ed esportazione, di specie protette e dei loro prodotti deve essere interdetto.

71. La produzione, la vendita e l'impiego dei prodotti tossici devono essere disciplinati, e la loro utilizzazione ridotta in tutti i modi possibili. L'impiego di veleni nella lotta contro i predatori deve essere vietato.
72. A causa del pericolo di estinzione che minaccia la maggior parte dei predatori, siano essi mammiferi od uccelli, si richiedono misure efficaci di protezione.
73. La reintroduzione o l'introduzione di specie non deve essere effettuata se non sotto controllo, e dopo studi preliminari sulle conseguenze che esse potrebbero determinare. Dovrà altresì essere vietata l'introduzione delle specie che non hanno predatori naturali.
74. Misure efficaci di protezione degli orsi devono essere attuate dagli Stati interessati, al fine di evitare la loro scomparsa e favorire il ripopolamento naturale di questa specie lungo l'arco alpino.
75. Il commercio, l'esportazione e l'importazione degli uccelli migratori e di loro parti deve essere vietato. Inoltre l'impiego dei piccoli uccelli come richiami deve essere proibito.

ATTUAZIONE DEL PIANO

76. L'educazione a tutti i livelli in tema di conservazione e le campagne di informazione del pubblico sono un elemento essenziale per l'attuazione concreta delle misure fin qui indicate. Pertanto, è indispensabile che le Autorità interessate predispongano opportune misure volte a stimolare a tutti i livelli della scuola l'educazione in tema di conservazione e la comprensione delle interrelazioni esistenti fra tutti gli elementi dell'ecosistema. Bisognerebbe anche stampare testi scolastici comuni, tradotti nelle diverse lingue delle regioni alpine.
77. In modo analogo, si richiede lo sviluppo su vasta scala della ricerca scientifica relativa ai problemi specifici delle regioni alpine. Inoltre tutte le autorità interessate debbono predisporre opportune misure per dare un forte sostegno alla ricerca stessa. Il coordinamento potrebbe essere assicurato da organizzazioni internazionali come l'UNESCO.

78. Occorre inoltre fare sforzi notevoli per adottare nomenclature e piani comuni per tutte le attività di cui si tratta nel Piano d' azione, ivi compresa la standardizzazione dei simboli cartografici.
79. I Paesi delle regioni alpine debbono armonizzare in tutti i modi possibili la propria legislazione e le proprie regolamentazioni amministrative interessanti le regioni stesse. Inoltre, sarebbe augurabile prevedere in certi casi una perequazione finanziaria a livello internazionale.
80. Questo Piano d' azione richiede la stretta collaborazione dei Paesi dell' arco alpino, e tutti i Governi sono vivamente pregati di riunire le loro forze per attuarlo concretamente.
81. Tutti i Paesi delle Alpi dovrebbero prendere i provvedimenti necessari per aderire alle convenzioni internazionali esistenti per la conservazione delle risorse naturali, ed in particolar modo alla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate.
82. L' attuabilità di questo Piano d' azione dipende anche dalla collaborazione di tutti gli strati sociali delle popolazioni interessate. L' azione governativa potrà essere facilitata dal rafforzamento della cooperazione interparlamentare, in un quadro europeo appropriato. A ciò va aggiunto che è necessaria la collaborazione dei numerosi organismi governativi interalpini esistenti.
83. Tutte le organizzazioni non governative nazionali interessate alla conservazione della natura e dell' ambiente dovrebbero costituire dei comitati nazionali, al fine di promuovere e seguire nel suo sviluppo la realizzazione di questo Piano d' azione. Questi comitati nazionali dovrebbero essere coordinati a livello internazionale dalla CIPRA, e per suo tramite dovrebbero avvenire consultazioni periodiche.
84. Affinchè i tentativi di pianificazione non vengano superati e resi inutili dal rapido progredire di un' urbanizzazione irrazionale, un regolamento di salvaguardia dovrebbe, per la durata di almeno due anni:
- a) sottoporre a blocco temporaneo ogni nuovo insediamento, come edifici di abitazione, installazioni idroelettriche o miniere, o qualsiasi altra infrastruttura nelle zone extraurbane, eccettuati quelli necessari per le normali attività agro-silvo-pastorali.
 - b) promuovere al tempo stesso il restauro del patrimonio immobiliare esistente, sia all' interno che all' esterno dei centri urbani.

Il Convegno sull' avvenire delle Alpi, nel corso dei propri lavori e sulla base di mozioni presentate da vari Congressisti anche a nome delle organizzazioni rispettivamente rappresentate, ha preso in esame alcune questioni che investono in questo momento l'ambiente alpino e problemi di carattere specifico, e ritiene di pronunciarsi su tali temi con la seguente mozione.

MOZIONE

Il Convegno internazionale sull' avvenire delle Alpi:

- 1) fa voti perché si provveda alla sollecita e definitiva approvazione della legge per la istituzione del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, sottolineando il fondamentale interesse naturalistico e paesaggistico della zona proposta, che compendia le più tipiche caratteristiche dell' ambiente alpino calcareo e dolomitico sud-orientale, e nello stesso tempo non comprende insediamenti umani e corrisponde anche agli interessi socio-economici delle popolazioni interessate. Richiamà inoltre, fra i presupposti obiettivi favorevoli, l'esistenza, nell' area da proteggere, di una vasta serie di proprietà demaniali corredate da efficienti servizi tecnico-organizzativi;
- 2) rileva la preoccupante espansione delle infrastrutture viarie e particolarmente stradali in tutta l' area alpina, e denuncia il pericolo che tale espansione, come fattore promozionale di processi di urbanizzazione e di industrializzazione, riproduca con maggiore gravità nelle zone alpine i danni naturali e sociali già riscontrati in altre zone; fa voti per una concreta azione delle Amministrazioni interessate per contenere l'evoluzione di tale processo, con urgenza e con interventi anche, se necessario, risoluti;
- 3) deplora il perdurare della pratica dell' uccellazione nelle regioni della Lombardia e del Friuli-Venezia-Giulia, e fa voti per l'immediata abolizione di tale pratica che minaccia la consistenza numerica delle specie migratorie di interesse internazionale;
- 4) auspica la proibizione dell' uso di mezzi motorizzati fuori-strada nei boschi, nei pascoli, nei campi e sulle superfici dei nevai e dei ghiacciai, in relazione all' inquinamento prodotto da tali mezzi anche con il rumore, ai pericoli che essi costituiscono per le persone e ai danni rilevanti che producono alla copertura vegetale;

- 5) rileva che la diffusione, anche nelle zone più elevate e sulle vette delle Alpi, di installazioni meccaniche per la risalita pregiudica la possibilità dell' alpinismo, che va riconosciuto tipico e tradizionale sport della montagna; auspica che le esigenze di tale attività sportiva siano tenute presenti, anche con la consultazione delle associazioni di alpinismo, in occasione delle iniziative per nuove installazioni in zone non ancora alterate;
- 6) condivide le preoccupazioni espresse in merito alla realizzazione dell' Autostrada di Alemagna attraverso la zona dolomitica, ambiente di interesse internazionale per i valori naturalistici e paesaggistici. Pur considerando gli obiettivi economici a sostegno di tale realizzazione, sottolinea i pericoli connessi a tale iniziativa, quali il congestionamento già eccessivo dell' area veneziana, i seri danni ambientali che ne deriverebbero alle valli dolomitiche e che sono già stati avvertiti dalle popolazioni interessate, le modificazioni al turismo tradizionale e le speculazioni determinate dall' espansione del turismo residenziale. Premesso che la realizzazione di una tale infrastruttura non corrisponde neppure alla vocazione naturale del territorio bellunese, prospetta la possibilità di conseguire le finalità sopra richiamate o con nuovi collegamenti ferroviari, o con iniziative dirette al miglioramento della viabilità esistente, soprattutto nella valle del Piave a nord di Belluno. Auspica da ultimo che i responsabili politici e amministrativi tengano in adeguata considerazione le osservazioni delle associazioni protezionistiche di Germania, Austria e Italia.

Creata nel 1948, l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN) è un'organizzazione internazionale indipendente che si compone di Stati sovrani e di servizi governativi e non governativi. Il suo obiettivo è di suscitare e di promuovere delle azioni a carattere scientifico che assicureranno la perennità del mondo vivente - ambiente naturale dell'uomo e delle risorse naturali indispensabili ad ogni forma di vita che permetteranno quindi non soltanto di conservare le ricchezze culturali e scientifiche che essi contengono, ma anche a lunga scadenza, il benessere economico e sociale dell'umanità.

Tale obiettivo può essere raggiunto con dei programmi dinamici di conservazione tendenti ad introdurre metodi adeguati e scientifici per l'utilizzazione delle risorse naturali. L'UICN considera che il mezzo più efficace per raggiungere i fini proposti sia quello della cooperazione sul piano internazionale con altre organizzazioni quali l'Unesco e la FAO.

Il Fondo mondiale per la natura (WWF) è stato creato nel 1961 per condurre a buon porto tutti i programmi e le campagne d'azione necessari alla salvaguardia della vita selvaggia e degli ecosistemi naturali. Il WWF è una fondazione di diritto svizzero la cui sede si trova ugualmente a Morges.

Dal 1961, l'UICN lavora in simbiosi con la sua organizzazione sorella: il Fondo mondiale per la natura e partecipa strettamente insieme a lei alla realizzazione di progetti d'interesse comune nel mondo intero. L'UICN e il WWF dirigono insieme l'esecuzione dei vari progetti che hanno elaborato o che sono stati loro proposti.

Questi progetti riguardano i soggetti più svariati quali: questioni politiche, giuridiche e amministrative relative all'ambiente e ancora l'educazione mesologica, studi e inchieste ecologiche, creazione e organizzazione dei parchi nazionali e delle riserve, programmi d'urgenza per la salvaguardia di tutte le speci animali o vegetali minacciate di estinzione, concessione di aiuti finanziari a certi organismi chiave operanti sul piano internazionale in favore della conservazione della natura.

Il WWF raccoglie fondi ed esplica la sua funzione informativa appoggiandosi soprattutto su sezioni nazionali che si sono costituite in vari paesi. E' diretto da un consiglio internazionale costituito di eminenti personalità.